



U.O.C. Economico Finanziaria

PEC: ragioneria@pec.aspbasilicata.it

Potenza, addì 09.09.2022

Prot. n. 37559 del 09.09.2022

Avviso a tutti i Fornitori

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Oggetto: Fatture elettroniche e ordini NSO_Obligo di indicazione nelle fatture elettroniche della tripletta di identificazione dell'ordine NSO.

Si comunica che la vigente normativa in materia di NSO (D.M. MEF 07/12/2018 e D.M. MEF 27/12/2019) ha disposto che gli Enti del SSN devono provvedere alla trasmissione, in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione di beni e servizi (gli ordini d'acquisto) ai loro fornitori attraverso la piattaforma ministeriale del Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Il predetto obbligo decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, e dal 1 gennaio 2022, per i servizi, pertanto, **gli Enti del SSN non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento** di fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè, che non riportino gli "estremi" dei corrispondenti ordini validati NSO.

Le linee guida del MEF definiscono gli "estremi" da riportare come *"Tripletta di identificazione dell'ordine"* costituiti dai seguenti valori:

- a) identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 <IDDocumento>;
- b) data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- c) identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi;

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Linee Guida ed alle Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini NSO, consultabili al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/.

Pertanto, in attuazione di quanto sopra, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza rifiuterà sistematicamente ogni nuova fattura che perverrà con omessa o errata indicazione degli estremi della Tripletta di identificazione dell'Ordine NSO.

Come motivazione del rifiuto, sarà riportata la seguente dicitura: *"Fattura rifiutata ai sensi del DM 55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa indicazione dell'ordine elettronico di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo n. 3"*.

Nel caso in cui fatture non conformi dovessero essere accettate per decorrenza termini, si richiederà l'emissione di note di credito a storno totale delle stesse con contestuale ri-emissione di nuove fatture, che riportino correttamente la tripletta di identificazione dell'ordine.

In ogni caso, anche se accettate, le fatture prive della tripletta di identificazione NSO non potranno né essere liquidate, né pagate.

Si confida, pertanto, nella fattiva collaborazione dei Sig.ri Fornitori:

- nel verificare la corretta trasmissione degli ordini NSO da parte delle strutture aziendali dell'A.S.P., prima di procedere all'emissione delle relative fatture;
- nel controllare che per ogni ordine riportato in fattura, sia sempre indicata sia la terna completa, che la riga 2.1.2.7 con il CIG, prima dell'invio della fattura stessa sul sistema di interscambio.

Si coglie l'occasione, inoltre, per rammentare le indicazioni sui dispositivi di cui alla circolare n. 7435 del 17/03/2020 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, con la quale vengono date direttive in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9-ter del D.L. 19/06/2015 n. 78, così come modificato dall'articolo 1, comma 557 della L. n. 145/2018 – tetto di spesa sui dispositivi e payback.

Da ultimo, si riprendono i casi di rifiuto delle fatture elettroniche disciplinati dal D.M. MEF n. 132 del 24/08/2020:

- fattura elettronica riferita ad un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), quando ne è previsto l'obbligo di inserimento in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio dei dispositivi medici da riportare in fattura (DM 21 dicembre 2009);
- omessa o errata indicazione del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (DM del 20 dicembre 2017).

Distinti saluti.



Il Direttore FF
U.O.C Economico-Finanziaria
Dott. Antonio Pedota

